



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

*E' in vigore dal 21/03/2014 il Jobs Act, ossia il Decreto Legge con il quale il nuovo governo adotta le prime urgenti misure con l'intento di rilanciare l'occupazione. Si indicano di seguito i punti salienti:*

## **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

- **ACAUSALITA'** → Dal 21/03/2014 scompare l'obbligo di motivare l'assunzione a tempo determinato così come il contratto di somministrazione a termine
- **PROROGHE E DURATA** → E' possibile effettuare fino ad otto proroghe purché relative sempre alla stessa mansione del contratto originario, con un durata massima di 36 mesi contando sia contratto a termine che somministrazione.
- **LIMITI** → Ai sensi del nuovo Decreto Legge, il numero dei contratti a termine stipulati non può superare il 20% dell'organico complessivo dell'azienda; in ogni caso le aziende che occupano fino a 5 dipendenti possono sempre assumere un lavoratore a tempo determinato. Tutte le altre disposizioni non sono mutate come ad esempio: lo "stacco" tra un contratto e l'altro (10 o 20 giorni a seconda della durata del primo contratto, salvo diverse norme contrattuali), etc

## **CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

- **FORMA SCRITTA** → Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma, la forma scritta è prevista solo per il contratto ed il patto di prova, non più per il piano formativo
- **FORMAZIONE APPRENDISTA** → in questo ambito la norma è molto ambigua perché sembra voler sancire la non obbligatorietà della formazione di base o trasversale. Si attendono chiarimenti.
- **CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE** → E' prevista l'abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio gli apprendisti che terminano il loro periodo formativo al fine di poter legittimamente avviare nuovi contratti di apprendistato.
- **APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA O DIPLOMA PROFESSIONALE** → Questo contratto riguarda lavoratori di età compresa tra 15 e 25 anni ed è finalizzato alla acquisizione di una qualifica o diploma professionale riconosciuto; viene ora modificato per quanto riguarda la retribuzione delle ore di formazione.

## **DURC**

IL Decreto Legge testualmente recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque via abbia interesse, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili".

La validità del DURC resta fissata in 120 giorni.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**